



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Via Sant'Antonio Abate n. 121 – 71037 Monte Sant'Angelo (FG)

Tel. 0884568911

Sito Web www.parcogargano.it - PEC: protocollo@pec.parcogargano.it

CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVI ALLA IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'EDIZIONE 2026 DEL "FESTIVAL GARGANO VIVO – RADICI IN CAMMINO", DA AGGIUDICARE MEDIANTE RICORSO AL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

REP. n. ____ del ____/____/2026

CIG N. BC1B41A702

Tra

l'Ente parco nazionale del Gargano, con sede in Monte Sant'Angelo (FG), in Via Sant'Antonio Abate n. 121, codice fiscale n. 94031700712, Partita Iva n. 03062280718, nel presente contratto rappresentato dal Direttore facente funzione, Dott. Vincenzo Totaro, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 24/02/1970, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, giusta nomina avvenuta con Decreto presidenziale n. 1 del 10/09/2020 in forza del quale è stato conferito il potere di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, di seguito per brevità anche "Amministrazione" ovvero "Stazione appaltante" ovvero "Ente",

E

la ditta/società _____ avente sede legale e amministrativa in _____
in Via _____ n. _____, avente codice fiscale e partita Iva n. _____,

iscritta alla CCIAA di _____ con numero di REA _____, nel presente

contratto rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____,

codice fiscale _____, in qualità di _____, di seguito per brevità

richiamata anche solamente come “Appaltatore” ovvero “Soggetto contraente”

ovvero “Ditta”.

Sommario

Art. 1 - Norme regolatrici	8
Art. 2 - Oggetto	9
Art. 3 – Inizio e durata del Contratto	9
Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi	10
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	10
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	11
Art. 7 - Obblighi di riservatezza	12
Art. 8 - Trattamento dei dati personali	12
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva.....	14
Art. 10 – Subappalto e sub-contratti.....	15
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 12 - Cauzione definitiva e polizza RCP	16
Art. 13 - Recesso	17
Art. 14 - Recesso per giusta causa	17
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito	18
Art. 16 - Penali e rilievi	19
Art. 17 - Risoluzione per inadempimento	21
Art. 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali.....	22
Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare.....	23
Art. 20 - Quinto d'obbligo e Varianti.....	24
Art. 21 – Responsabile del procedimento.....	25
Art. 22 – Regolare esecuzione	26
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti	26
Art. 24 – Ulteriori obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore.....	28

	Premessa	
	- la Legge quadro sulle aree protette (L. 6 dicembre 1991, n. 394) ha istituito, tra	
	gli altri, anche il Parco Nazionale del Gargano (art. 34, comma 1);	
	- i territori rientranti in aree naturali protette sono sottoposti ad uno speciale	
	regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire varie finalità, tra cui: a)	
	conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di	
	singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche,	
	di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri	
	idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di	
	gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo	
	e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,	
	archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e	
	tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca	
	scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d)	
	difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;	
	- con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 è stato istituito	
	l'Ente parco nazionale del Gargano, soggetto gestore dell'omonimo parco	
	nazionale;	
	- con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 è stata istituita la Riserva	
	Naturale Marina Isole Tremiti; - ai sensi della Legge quadro sulle aree protette	
	n. 394/91, art. 19, comma 2, la gestione della Riserva Naturale Marina Isole	
	Tremiti è affidata all'Ente parco nazionale del Gargano;	
	- le attività di promozione nelle aree protette coniugano la conservazione della	
	biodiversità con lo sviluppo socio-economico locale. Esse includono iniziative di	
		Pagina 5 di 32

	turismo sostenibile, educazione ambientale, valorizzazione dei prodotti tipici e	
	marketing territoriale;	
	- l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Finalità e ambito della	
	legge", al comma 3, lett. c), prevede la "promozione di attività di educazione, di	
	formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività	
	ricreative compatibili";	
	- nelle aree protette, accanto agli obiettivi di conservazione e valorizzazione	
	delle risorse naturali, vengono perseguite le finalità di promozione dello	
	sviluppo sostenibile, secondo gli standard europei come la Carta Europea per il	
	Turismo Sostenibile (CETS);	
	- la promozione del territorio è il motore strategico per uno sviluppo sostenibile.	
	Trasforma risorse naturali, culturali ed enogastronomiche in un'attrattiva	
	economica durevole, proteggendo l'autenticità dei luoghi e generando	
	ricchezza diffusa per le comunità locali;	
	- nell'ambito delle attività di promozione del territorio questo Ente intende	
	sostenere un cartellone di eventi, da realizzare nei diversi comuni facenti parte	
	dell'area protetta, che include una serie di manifestazioni ed iniziative	
	finalizzate non solo alla promozione del territorio ma anche alla	
	destagionalizzazione turistica, denominato <i>"Gargano Vivo – Radici in</i>	
	<i>cammino"</i> ;	
	- la struttura organizzativa dell'Ente ha redatto il progetto di promozione	
	territoriale denominato <i>"Gargano Vivo – Radici in cammino"</i> ;	
	- il Commissario Straordinario dell'Ente, Avv. Raffaele di Mauro, con verbale del	
	12/06/2026 avente protocollo n. 3554/2026, ha assegnato alla struttura	
		Pagina 6 di 32

	organizzativa dell'Ente, tra l'altro, l'obiettivo di gestione relativo alla	
	promozione territoriale mediante la realizzazione del progetto denominato	
	<i>"Gargano Vivo – Radici in cammino"</i> , destinando a tal fine risorse per	
	complessivi € 195.200,00;	
	- l'Ente, con deliberazione Commissariale n. 7 del 03.06.2026, ha adottato il	
	bilancio di previsione per l'esercizio 2026;	
	- la spesa per la realizzazione del progetto denominato <i>"Gargano Vivo – Radici in</i>	
	<i>cammino"</i> trova integrale copertura finanziaria nei seguenti capitoli di uscita	
	del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2026, adottato con la con la	
	richiamata Deliberazione Commissariale n. 7 del 3.06.2026, in corso di	
	approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza	
	Energetica: per € 171.200,00 sul capitolo 15.121 <i>"Spese attività divulgative,</i>	
	<i>informative e promozionali"</i> e per € 30.000,00 sul capitolo 120.211 <i>"Spese per</i>	
	<i>interventi riserve marine"</i> .	
	Preso atto che:	
	- con successiva determinazione a contrarre n. ____ del ____/____/2026 è stata	
	indetta apposita procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell'articolo 71	
	del decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., per la selezione del	
	soggetto contraente a cui affidare i servizi e le forniture di cui al presente	
	contratto;	
	- con determinazione dirigenziale n. _____ del ____/____/2025, a seguito della	
	verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, è stata	
	disposta l'aggiudicazione del servizio in favore del soggetto risultato	
	aggiudicatario.	
		Pagina 7 di 32

	TUTTO CIO' PREMESSO	
	i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - Norme regolatrici	
	1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto così come l'offerta tecnica ed economica.	
	2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto	
	nel medesimo e nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai	
	contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti	
	di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra	
	richiamate.	
	3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	
	leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando	
	che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi	
	migliorative per l'Ente, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad	
	opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara	
	prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti	
		Pagina 8 di 32

	dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate	
	dall'Appaltatore ed accettate dall'Ente.	
	5. L'Ente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la	
	fase di esecuzione del presente contratto.	
	6. Ogni qual volta nel presente contratto si fa riferimento alle norme del "Codice"	
	si intendono richiamate le norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e	
	s.m.i..	
	Art. 2 - Oggetto	
	L'Ente parco nazionale del Gargano, come sopra rappresentato dal Direttore	
	facente funzioni nella persona del Dott. Vincenzo Totaro, affida al soggetto	
	contraente, come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, a garantire le	
	prestazioni e le forniture di cui al capitolato speciale d'appalto, "Progetto"	
	rubricato come "Allegato n. 2" e nel "Piano Economico e Finanziario" rubricato	
	come "Allegato n. 1" nonché alle eventuali migliorie offerte in fase di gara,	
	secondo modalità e tempistiche stabilite nel disciplinare di gara e degli altri	
	documenti di gara.	
	Art. 3 – Inizio e durata del Contratto	
	1. La decorrenza giuridica ed economica della prestazione avrà inizio a far data	
	dalla sottoscrizione del presente contratto e terminerà alla conclusione delle	
	attività secondo le date e il cronoprogramma di cui al "Progetto" rubricato	
	come "Allegato n. 2" e al "Piano Economico e Finanziario" rubricato come	
	"Allegato n. 1", ai quali si rimanda, e fatto salvo quanto disposto nel successivo	
	comma 3.	
	2. E' fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di dare anticipatamente	
		Pagina 9 di 32

	inizio al servizio oggetto dell'appalto prima della sottoscrizione del presente contratto, sotto riserva di legge.	
	3. Il soggetto appaltatore è tenuto, in ogni caso, a prestare le attività previste dalla gara in favore della stazione appaltante anche successivamente alla data di scadenza prevista per la conclusione delle attività fino alla rendicontazione finale del progetto senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante e senza che l'Appaltatore possa pretendere risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente stabilite.	
	Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi	
	1. L'importo contrattuale per le prestazioni e le forniture relative a quanto indicato all'art. 2, viene determinato, per l'intera durata contrattuale, in € _____, oltre IVA.	
	2. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.	
	Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio e delle forniture	
	1. L'appaltatore si obbliga a fornire quanto oggetto del presente contratto secondo le modalità stabilite nel "Capitolato speciale di appalto" nonché nel "Progetto" rubricato come "Allegato n. 2" e nel "Piano Economico e Finanziario" rubricato come "Allegato n. 1", fatte salve eventuali migliorie e servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.	
	2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e smi).	
	3. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.	
	4. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi	
		Pagina 10 di 32

responsabilità.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 11, comma 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

	Art. 7 - Obblighi di riservatezza	
	1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di	
	cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
	titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del	
	presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di	
	riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti	
	attualmente in essere con l'Ente e comunque per i cinque anni successivi alla	
	cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	2. L'obbligo di cui al primo periodo del presente articolo non concerne i dati che	
	siano o divengano di pubblico dominio.	
	3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che	
	l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare	
	all'Ente.	
	4. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in	
	cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore	
	stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Ente.	
	5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "Trattamento dei dati	
	personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla	
	normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in	
	materia.	
	Art. 8 - Trattamento dei dati personali	
		Pagina 12 di 32

	1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima	
	della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al	
	regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. così come	
	modificato dal d.lgs 101/2018 circa il trattamento dei dati personali conferiti	
	per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che	
	spettano loro in virtù della citata normativa.	
	2. L'Ente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione	
	economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi	
	legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la	
	sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente	
	espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima,	
	tramite il sito internet www.parcogargano.it .	
	3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal	
	citato regolamento UE 679/2016, con particolare attenzione a quanto	
	prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.	
	4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti	
	e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia	
	responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti	
	da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
	5. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del	
	trattamento", così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016, a	
	trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare	
	del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di	
		Pagina 13 di 32

	cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.	
	6. L'Appaltatore si obbliga a:	
	– assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della	
	legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati	
	personali ivi inclusi – oltre al citato Regolamento – anche gli ulteriori	
	provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in	
	genere emessi dall'Ente garante per la protezione dei dati personali (nel	
	seguito "Garante");	
	– eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i	
	dati sono stati raccolti;	
	– attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati	
	del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;	
	– verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative	
	alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 679/2016 così da ridurre	
	al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati	
	stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non	
	conforme alle finalità della raccolta.	
	Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	
	1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni	
	responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto	
	dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.	
	2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da	
	qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di	
		Pagina 14 di 32

	quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative	
	direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
	Art. 10 – Subappalto e sub-contratti	
	1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice cui si rinvia.	
	2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del Contratto.	
	3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti	
	dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di	
	subappalto.	
	4. L'affidatario comunica all'Amministrazione ogni sub-contratto che non	
	costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del	
	sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.	
	Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010	
	l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla	
	predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente	
	contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n.	
	136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico	
	bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del	
	contratto.	
	3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti	
	correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è	
		Pagina 15 di 32

	tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette	
	giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro	
	sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai	
	pagamenti già effettuati.	
	4. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della	
	determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui	
	contratti pubblici (oggi ANAC).	
	Art. 12 - Cauzione definitiva e polizza RCP	
	1. All'atto della stipulazione del presente contratto, ovvero, in caso di	
	affidamento del servizio sotto riserva di legge, propedeuticamente al verbale di	
	consegna del servizio, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di	
	cui all'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.,	
	da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste	
	dall'articolo 117 del Codice. Pertanto, ai sensi dell'articolo 53, comma 4,	
	secondo periodo, del Codice, l'affidatario, propedeuticamente alla	
	sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia, denominata	
	garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le	
	modalità di cui all'articolo 106 del Codice, conforme allo schema tipo 1.2 della	
	"Sezione I – Garanzie Fidejussorie" dell'"Allegato A" del regolamento adottato	
	con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle	
	Imprese e del Made in Italy) 16 settembre 2022, n. 193.	
	2. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a presentare propedeuticamente alla	
	sottoscrizione del presente contratto, la polizza di assicurazione di cui all'art.	
	117, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., che copra i	
		Pagina 16 di 32

	danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della	
	distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi	
	nel corso dell'esecuzione dei servizi. Tale polizza assicura la stazione appaltante	
	contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione	
	dei servizi con un massimale minimo di € 500.000,00. La copertura assicurativa	
	decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del	
	certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di	
	ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato	
	pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte	
	dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della	
	stazione appaltante. La polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 della	
	“Sezione II – Coperture Assicurative” dell’“Allegato A” del regolamento	
	adottato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero	
	delle Imprese e del Made in Italy) 16 settembre 2022, n. 193.	
	Art. 13 - Recesso	
	1. L’Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto	
	qualora, nello svolgimento del servizio, fossero accertate inadempienze così	
	come specificato nel successivo articolo 16, da comunicarsi all’Appaltatore con	
	posta elettronica certificata.	
	2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali.	
	3. In caso di recesso dell’Ente, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto	
	correttamente eseguito a regola d’arte.	
	Art. 14 - Recesso per giusta causa	
		Pagina 17 di 32

	1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza	
	sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in	
	tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno	
	trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica	
	certificata.	
	2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo,	
	l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a	
	regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora	
	per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o	
	indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art.	
	1671 codice civile.	
	Art. 15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito	
	1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate	
	all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2 del Codice, è fatto divieto	
	all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione	
	stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del richiamato	
	articolo 120 del Codice.	
	2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità	
	espresse all'art. 120, comma 12, del Codice.	
	3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o	
	scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le	
	disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore	
	di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
	4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al	
		Pagina 18 di 32

	cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso	
	venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto	
	ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti	
	all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti	
	dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.	
	5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente	
	articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il	
	presente contratto si intende risolto di diritto.	
	Art. 16 - Penali e rilievi	
	1. Qualora nella esecuzione della prestazione l'Appaltatore non rispetti il termine	
	di cui al precedente articolo 5 ovvero nel caso in cui renda la prestazione	
	secondo modalità difformi dal bando e dalla documentazione di gara, ivi	
	comprese le offerte tecnica ed economico/temporale, la stazione appaltante	
	applicherà a carico dell'Appaltatore inadempiente una penale di € 500,00	
	(cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo accumulato ovvero per ogni	
	prestazione resa in difformità, previa contestazione formale a mezzo PEC.	
	2. L'Appaltatore, con apposita comunicazione, sarà invitato a fornire spiegazioni e	
	giustificazioni entro un termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento	
	della comunicazione. L'Ente, esaminate le controdeduzioni può revocare,	
	modificare o confermare la contestazione iniziale.	
	3. Se entro il suddetto termine non saranno pervenute motivate e comprovate	
	giustificazioni, alla ditta inadempiente verranno applicate le penali di cui sopra.	
	4. Qualora il RUP accerti un grave inadempimento che comprometta la buona	
	riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 122, comma 3, del Codice,	
		Pagina 19 di 32

	fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione	
	che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.	
	5. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non	
	conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento delle prestazioni	
	verranno applicate le penali di cui sopra.	
	6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione	
	delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal responsabile del	
	procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie	
	controdeduzioni al responsabile del procedimento nel termine massimo di	
	sette giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni	
	siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Ente, ovvero siano	
	pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto,	
	potranno essere applicate le penali di seguito indicate.	
	7. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo	
	in sede di liquidazione delle relative fatture.	
	8. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.	
	9. In caso di recidiva l'Ente parco nazionale del Gargano può applicare le penali	
	per importo doppio. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 15	
	(quindici) giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione	
	della stessa penale.	
	10. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10%	
	dell'importo contrattuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il	
	contratto in danno dell'Appaltatore.	
	11. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità che si	
		Pagina 20 di 32

	è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare	
	dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.	
	12. In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia	
	prevista l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l'applicazione della	
	stessa non assorbe l'applicazione delle penali contrattuali che verranno	
	irrogate e rimosse in modo autonomo.	
	13. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo	
	del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese	
	correttamente sul primo pagamento in scadenza.	
	14. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale quando si riconosca che l'inadempimento degli	
	obblighi contrattuali non è imputabile allo stesso. La disapplicazione non	
	comporta il riconoscimento di indennizzi.	
	15. In merito all'applicazione delle penali si rimanda al paragrafo "O" del	
	Capitolato speciale d'appalto.	
	Art. 17 - Risoluzione per inadempimento	
	1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto:	
	a) nei casi espressamente previsti dal bando e dalla documentazione di gara	
	ovvero dal presente contratto;	
	b) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore	
	del contratto;	
	c) nei casi previsti nel paragrafo "O" del capitolato;	
	d) nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte	
	dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di procedere all'esecuzione	
		Pagina 21 di 32

	in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento	
	dell'eventuale maggior danno.	
	2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente	
	alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente	
	contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi	
	all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata, nei casi contemplati dai	
	seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3);	
	obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7);	
	responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); divieto di	
	cessione del contratto; cessione del credito (art. 15).	
	3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis,	
	della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni di pagamento.	
	4. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente	
	tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	Art. 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	
	1. L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e	
	qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora a seguito	
	della richiesta della documentazione comprovante l'assenza delle cause di cui	
	all'art. 94 e seguenti del Codice emerga la sussistenza anche solamente di una	
	delle cause contemplate nella medesima norma.	
	2. L'Ente ha, altresì, diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi	
		Pagina 22 di 32

	momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora	
	nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che	
	dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle	
	leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta	
	sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del	
	Codice.	
	3. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir	
	meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94.	
	4. L'Ente può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso,	
	qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122, comma 1, del	
	Codice.	
	Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	
	1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del presente	
	contratto di appalto.	
	2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o	
	inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi	
	eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.	
	3. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire	
	il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei	
	prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della	
	causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.	
	In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non	
	indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,	
	è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.	
		Pagina 23 di 32

	Art. 20 - Quinto d'obbligo e Varianti	
	1. Essendo le iniziative e le manifestazioni previste nel cartellone del Festival	
	numerose, per le quali si potrebbe manifestare l'esigenza, in corso d'opera, di	
	effettuare alcune variazioni che richiedono un aumento delle prestazioni	
	contrattuali per eventuali attività non previste ma che risultano utili e	
	funzionali alla buona riuscita del progetto, qualora la stazione appaltante	
	ritenga utile e necessario procedere ad una modifica contrattuale in aumento,	
	l'Appaltatore si impegna e si obbliga a prestare eventuali servizi e/o forniture	
	aggiuntive richiesti agli stessi patti e condizioni di cui al presente contratto.	
	Tale variazione contrattuale rientrerà nella previsione di cui all'art. 120, comma	
	3, del Codice, quando si verificano le seguenti condizioni: il valore della	
	modifica del contratto è al di sotto della soglia fissata dall'articolo 14 del Codice	
	e quando e non superi il 10% del valore iniziale del contratto, fermo restando	
	che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto rimanga inalterata.	
	2. L'Ente, inoltre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o	
	una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo	
	del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse	
	condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto	
	alla risoluzione del contratto.	
	3. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice.	
	4. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere	
	non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino	
	sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino	
	a carico dell'esecutore maggiori oneri.	
		Pagina 24 di 32

	5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta	
	dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente. Qualora siano state	
	effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a	
	pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la	
	rimessa in pristino della situazione preesistente.	
	Art. 21 – Responsabile unico del progetto	
	1. Il Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice è individuato	
	nella persona del dipendente della stazione appaltante, dott. Angelo Perna,	
	responsabile dell'Area <i>"AOO_08 Promozione e comunicazione"</i> . Il medesimo è	
	indicato quale soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente	
	contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.	
	2. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le	
	dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del	
	contratto attraverso il Responsabile del progetto.	
	3. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in	
	termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia	
	realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle	
	pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare,	
	in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e	
	contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e	
	consuetudini dell'Ente, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso	
	di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima	
	del pagamento di ogni fattura.	
	4. L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la	
		Pagina 25 di 32

	committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine	
	all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.	
	Art. 22 – Regolare esecuzione	
	1. I servizi offerti non sono sottoposti a collaudo.	
	2. In ogni caso l'Ente, mediante il responsabile unico del progetto ovvero soggetti	
	terzi designati dall'Amministrazione, ha l'obbligo di accertare la regolare	
	esecuzione di ogni singola prestazione contrattuale e di segnalare eventuali	
	disservizi e/o inadempimenti.	
	3. L'Appaltatore provvederà, con mezzi, materiali e personale proprio, a	
	supportare la verifica inerente la regolare esecuzione.	
	4. Nel caso di esito negativo della regolare esecuzione delle singole attività,	
	l'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali previste per il mancato	
	rispetto dell'esecuzione della prestazione a regola d'arte, imporrà	
	all'Appaltatore la correzione di eventuali disservizi ovvero l'eliminazione di	
	eventuali disfunzioni riscontrate entro e non oltre il termine massimo di dieci	
	(10) giorni dalla data in cui è avvenuto detto riscontro, redigendo a tal fine	
	apposito verbale.	
	Art. 23 - Fatturazione e pagamenti	
	1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4,	
	l'Appaltatore dovrà emettere regolare fattura elettronica, previa esecuzione	
	delle prestazioni eseguite. E' prevista la facoltà di ricorrere all'istituto	
	dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 36/2023	
	secondo le modalità di cui al paragrafo "H" del capitolato speciale d'appalto a	
	cui si rimanda.	
		Pagina 26 di 32

	2. I pagamenti saranno regolati in massimo tre distinte tranches, di cui l'ultima a saldo di tutte le prestazioni effettivamente rese dall'Appaltatore.	
	3. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione di regolare esecuzione.	
	4. Ciascuna fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: a) repertorio e data del presente contratto; b) CIG (Codice Identificativo Gare); c) codice univoco dell'ufficio della stazione appaltante di seguito riportato: UFPDD2; d) dicitura: Progetto "Gargano Vivo - Radici in cammino - Liquidazione tranche n. _____".	
	5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.	
	6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.	
		Pagina 27 di 32

	7. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.	
	8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.	
	9. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’Ente parco nazionale del Gargano – (Codice fiscale n. 94031700712 – P.IVA n. 03062280718) – Via Sant’Antonio Abate n. 121 – 71037 Monte Sant’Angelo (FG) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e CIG.	
	10. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFPDD2.	
	11. L’Ente rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014 e pertanto ogni singola fattura dovrà necessariamente essere emessa senza la rivalsa Iva, rimanendo a carico dell’Ente l’obbligo del versamento della stessa all’erario.	
	12. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara.	
	Art. 24 – Ulteriori obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore	
	1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali	
		Pagina 28 di 32

	spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale, oneri per l'acquisto	
	di materiale, ecc, nonché i connessi oneri assicurativi.	
	2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente	
	contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le	
	prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere	
	emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le	
	condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente	
	contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali	
	maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni,	
	resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso	
	remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto,	
	avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.	
	3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne	
	l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale	
	inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie	
	vigenti.	
	4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei	
	precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno,	
	l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi	
	dell'articolo 17.	
	Art. 25 – Codice di comportamento	
	Le parti convengono che nello svolgimento delle attività oggetto del contratto,	
	l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di	
	condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.	
		Pagina 29 di 32

	62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, pubblicato sul	
	sito della stazione appaltante al seguente link:	
	https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n113580&NodoSel	
	=85	
	Art. 26 - Foro di competenza.	
	Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, il Foro competente è	
	quello di Foggia, con espressa rinuncia di qualsiasi altro. È escluso il ricorso	
	all'arbitrato.	
	Art. 27 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle	
	spese di pubblicazione	
	1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto	
	dell'art. 32 comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n.	
	145 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.	
	2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi	
	comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.	
	3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 dell'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023, per	
	la stipula del presente contratto l'Appaltatore è tenuto a versare l'imposta ivi	
	prevista a seconda del valore dell'importo contrattuale.	
	4. Le parti si danno reciprocamente atto che, non avendo il committente	
	sostenuto alcuna spesa in merito alla pubblicazione del bando di gara,	
	l'Appaltatore non è tenuto a rimborsare alcuna spesa in merito	
	all'adempimento di cui all'art. 34 del decreto legge n. 179/2012.	
	5. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio	
	di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è	
		Pagina 30 di 32

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'appaltatore dichiara espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: artt. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24 e 25.

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Dott. _____